


Regolamento

PATRIZIATO

di

RIVA SAN VITALE



Regolamento Patriziale di RIVA SAN VITALE

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1** Il nome del Patriziato è: **Patriziato di Riva San Vitale.**
Definizione e scopo Il territorio del patriziato di Riva San Vitale si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Riva San Vitale.
Il Patriziato confina a sud con il territorio di Rancate, a sud-ovest con i territori di Meride e di Tremona ed a nord con il territorio di Brusino Arsizio.
- Art. 2** Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Altri Enti
- Art. 3** Il Patriziato di Riva San Vitale, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
Costituzione
- Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 33/37 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta.
Sigillo



TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 5
Pubblico
concorso

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di Fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

Art. 6

L'Assemblea patriziale potrà fare, ogni anno, assegnazioni particolari in natura, secondo le disponibilità, di legna da ardere.

Art. 7

Il Patriziato, a dipendenza delle proprie esigenze e possibilità, disciplina nel modo e nei limiti che ritiene opportuno, l'assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi, ai patrizi e non patrizi, tenuto conto delle vigenti norme forestali in materia.

Art. 8

Il Patriziato disciplina in un regolamento particolare la gestione e il godimento del porto in zona "Battuta" a Riva San Vitale.

Art. 9

Taglio
piante
Divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 10

Deposito
rifiuti
Divieto

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.

L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 11

Costruzioni
divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 12
Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure agli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 13
Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 14
Organi

Gli organi del Patriziato sono:
a) l'assemblea patriziale,
b) l'ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 15
Composizione

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 16
Attribuzioni

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:
i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti.

L'assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a n) LOP.

- Art. 17**
Assemblee ordinarie
Date e oggetti
- Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.
La prima si riunisce la prima Domenica di marzo e:
- a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
 - b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
- La seconda si riunisce la prima Domenica di dicembre e:
- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
 - b) nomina la commissione della gestione.
- Art. 18**
Luogo
- Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale "Al Torchio".
- Art. 19**
Rinvio
- Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.
- Art. 20**
Ufficio presidenziale
- All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.
L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.
- Compiti del presidente**
- Il presidente:
- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
 - c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno
- Art. 21**
Scrutatori
- Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art.22
Verbale

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

**Approva-
zione**

Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 23
**Sistema di
voto**

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 24
**Discussioni
e votazioni**

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Votazioni
Procedimento**

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) **Votazioni preliminari**

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) **Votazioni eventuali**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 25
Validità
delle
risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 26
Messaggi e
rapporti

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 27
Interpellanza

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 28
Mozione

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 29
Pubblicità

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 30
Composizione
L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente e di due supplenti.

Art. 31
Luogo
L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale "Al Torchio" a Riva San Vitale.

Art. 32
Convocazione delle sedute
Direzione
L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:
a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 33
Supplenti
I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per comporla.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 34
Votazioni
Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

- Art. 35**
Validità della seduta
- L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 36**
frequenza
- La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a Fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.
- Art. 37**
Validità delle risoluzioni
- Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 38**
Verbale
Contenuto
Approvazione
- Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

- Art. 39**
Obbligo di discrezione
- I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 40**
Ispezione e rilascio di estratti
- I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
- Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
- Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 41
Tassa di
cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 42
Lavori e
forniture

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di Fr. 5'000.--.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a Fr. 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 43
Nomina

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
il segretario

concorso

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 44
Periodo di
prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 45
Scioglimento
del rapporto
d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

- Art. 46**
Requisiti
- Il Patriziato nomina i dipendenti tenendo conto dei seguenti requisiti:
- a) nazionalità svizzera,
 - b) la formazione e l'esperienza necessaria.
- Art. 47**
Doveri di servizio
- I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.
- Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
- Art. 48**
Segreto d'ufficio
- I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
- Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 49**
Compiti in generale
- Il segretario:
- il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.
- Compiti in particolare**
- In particolare il segretario:
- a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
 - b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
 - c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- Art. 50**
Provvedimenti disciplinari
- La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) l'ammonizione,
 - b) la multa fino a Fr. 500.--;
 - c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
 - d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 51 I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
Emolumenti

- presidente	Fr. 100.--
- vicepresidente	Fr. 50.--
- membro	Fr. 50.--
- supplente	Fr. 30.--

Art. 52 Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
Stipendi dei dipendenti

- segretario	Fr. 100.--
--------------	------------

Art. 53 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
Diarie ed indennità per missioni

a) per mezza giornata	Fr. 10.--
b) per una giornata	Fr. 20.--

c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capitolo V

conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 54 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patrizi.
Conti

Art. 55 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale oppure conto corrente bancario.
Diritto di firma

Pagamenti Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Riscossioni

Il segretario e il cassiere hanno diritto di firma collettiva a due con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 56 La contabilità del patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
Contabilità

- Art. 57**
Commissione gestione
- La commissione della gestione viene nominata, annualmente in occasione della seconda assemblea ordinaria.
La commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 58**
Rapporto
- La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi con l'esame dell'oggetto.
- Art. 59**
Presidente
- Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.
- Convocazione
- La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- Numero legale
- Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.
- Ispezione degli atti
- Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Verbale
- La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione
- Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione
- I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
- Art. 60**
Commissioni speciali
- Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.

Capo VI

Contravvenzioni

- Art. 61**
Ammontare della multa
- L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Art. 62**
- I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 44 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 63**
- Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

- Art. 64**
a) ordinanze
- L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.
- Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
- Art. 65**
Convenzioni
- Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 66 Al Patriziato è affidata la gestione del Legato Pane Beato Manfredo Riva San Vitale, con lo scopo di disciplinare l'uso e il godimento del terreno di sua proprietà sito al mappale RFP 1697 di Riva San Vitale in zona denominata "Figino" e di contribuire nel limite del possibile al pagamento del pane del Beato.

La distribuzione del pane del Beato Manfredo che avviene l'ultimo Sabato di gennaio, è regolata dalla consuetudine.

Art. 67 Per quanto concernono le norme generali si fa rimando alla LOP attualmente in vigore.

Art. 68 Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Entrata in vigore

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 69 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 21 giugno 1965, adottato dall'Assemblea patriziale il 20 dicembre 1964 e approvato dal Consiglio di Stato il 20 giugno 1967.
Abrogazione

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 3 marzo 1996.

Approvato dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli enti locali con risoluzione del 4 giugno 1996.

Per la deputazione Patriziale:

Il Presidente
(Alberto Sassi)



La Segretaria
(Paola Vassalli)

